



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1493 del 10/11/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1318 del 14/11/2022

Direzione: V Direzione Ambiente e Pianificazione
Servizio: Tutela Aria e Acque
Ufficio: Rilascio Autorizzazione Unica Ambientale

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale n° **39/2022** a favore dell'**Agenzia Industrie Difesa – Direzione Arsenale Militare di Messina** per l'attività di cantieristica navale svolta presso lo stabilimento sito in via San Raineri (Zona Falcata) del Comune di Messina.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TITOLARE P.O. Delegato Funzioni Dirigenziali

- VISTO** il D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D.P.R. n° 59 del 13.03.2013;
- VISTA** la L. n° 241 del 07/08/1990;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28.12.2000;
- VISTA** la Circolare del MATTM prot. n° 49801 del 07.11.2013, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella fase di prima applicazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59;
- VISTO** il D.P.C.M. del 08.05.2015;
- VISTA** la L. n° 447 del 26.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 175/Gab. del 09.08.2007 che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 176/Gab. del 09.08.2007 con il quale è stato approvato il Piano della Regione Sicilia di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria, modificato D.A. n° 19/GAB del 11.03.2010;
- VISTO** il D.A.R.T.A. n° 154/Gab del 24.09.2008 con il quale sono state approvate le linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorogene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico;
- VISTO** il Regolamento per le procedure di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 31 del 06.05.2017;
- VISTO** il nuovo Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo della Città Metropolitana di Messina approvato con Delibera n° 13 del 02.04.2019;

- VISTA** la L.R. n° 7 del 21 maggio 2019, che detta “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”, con particolare riferimento all’art. 29 in cui viene riportata l’inapplicabilità dell’istituto del Silenzio Assenso agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità;
- VISTA** la richiesta di AUA inoltrata dall’**Agenzia Industrie Difesa – Direzione Arsenale Militare di Messina** pervenuta tramite S.U.A.P. territorialmente competente con nota protocollo n° 15317 del 15.07.2021, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 26161/21, ai sensi dell’art. 3 comma 1 per lo scarico di acque reflue lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l’impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l’attività di cantieristica navale svolta nello stabilimento sito in Via San Raineri (Zona Falcata) del Comune di Messina;
- VISTO** il verbale n° 14cds del 08.06.2022 della Conferenza di Servizi riconvocata da questo Ufficio con nota protocollo n° 14542/22 del 05.05.2022 a seguito delle integrazioni documentali prot. n° 10785 del 02.05.2022 e n° 10855 del 03.05.2022, assunte al Protocollo generale di questo Ente rispettivamente ai nn. 14077/22 del 02.05.2022 e 14200/22 del 03.05.2022, pervenute dopo richieste di proroghe da parte della Ditta;
- PRESO ATTO** che la sopra citata Conferenza di Servizi, a seguito di ampio dibattito con gli Enti partecipanti, si è conclusa con la decisione di concedere 15 gg alla Ditta per l’inoltro di ulteriori chiarimenti e integrazioni;
- VISTE** le integrazioni documentali inviate dalla Ditta tramite SUAP con nota protocollo n° 16881 del 24.06.2022, assunta in pari data al n° 21175/22;
- VISTA** la nota di questo Ufficio protocollo n° 23176/22 del 11.07.2022 con la quale si sollecitano gli Enti coinvolti nel procedimento di rendere il proprio parere di merito per la conclusione dello stesso;
- VISTI** il parere endoprocedimentale, favorevole con prescrizioni, alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 e il parere preventivo endoprocedimentale ex art. 40 L.R. 27/86 per lo scarico di acque reflue in acque superficiali, espressi dal Dipartimento dell’Ambiente, Servizio I U.O. S1.1, pervenuti tramite SUAP con nota protocollo n° 26014 del 28.09.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 30609/22. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 1);
- VISTO** il parere favorevole espresso dalla Capitaneria di Porto Autorità Marittima dello Stretto con nota protocollo n° 31896 del 07.10.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 31905/22;
- VISTA** la nota dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto trasmessa dal SUAP con nota protocollo n° 27461 del 12.10.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 32530/22, con la quale riferisce di non esprimere parere in quanto le aree oggetto di autorizzazione sono in consegna ad altre Amministrazioni dello Stato (art. 34 del Codice della Navigazione);
- VISTO** il N.O. acustico con prescrizioni rilasciato dal Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina, trasmesso dal SUAP con nota prot. n° 28691 del 21.10.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 34177/22. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 2);
- VISTO** il parere favorevole in relazione alle tematiche di tutela ambientale in esso richiamate, espresso dal Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina, trasmesso dal SUAP con nota protocollo n° 29749 del 03.11.2022, assunta in pari data al Protocollo generale di questo Ente al n° 35867/22. Tale atto si allega alla presente autorizzazione e ne fa parte integrante (All. 3);

- CONSIDERATO** che il presente atto sia suscettibile di revoca o modifica e comunque subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;
- VISTA** l'insussistenza del conflitto di interessi di cui agli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. n° 190 del 06/11/2012;
- VISTO** il D. Lgs. 267/2000 che definisce le competenze dei Dirigenti degli EE.LL.;
- VISTO** il D.P.R. n° 101 del 10/08/2018 che detta le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle norme introdotte dal Regolamento UE 679/2016 per il trattamento dei dati personali;
- VISTO** lo statuto dell'Ente;
- PRESO ATTO** che la Città Metropolitana di Messina, subentrata alla Provincia Regionale di Messina, è l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (art. 2 comma 1 lett. b del DPR n° 59/13);
- VISTO** l'art. 28 c. 4 della L.R. n.15 del 4 agosto 2015, secondo cui le Città Metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali;
- VISTA** la L.R. n° 24 del 24.08.1993 e s.m.i. che disciplina la tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTO** che la Ditta ha effettuato il pagamento della suddetta tassa in data 25.05.2021.

DETERMINA

per quanto in premessa di

ADOTTARE

l'Autorizzazione Unica Ambientale n° 39/2022 a favore dell'**Agenzia Industrie Difesa – Direzione Arsenale Militare di Messina**, ai sensi dell'art. 3 comma 1 per lo scarico di acque reflue lett. a), per le emissioni in atmosfera lett. c) e per l'impatto acustico lett. e) del D.P.R. n° 59/13 per l'attività di cantieristica navale svolta nello stabilimento sito in Via San Raineri (Zona Falcata) del Comune di Messina.

Art. 1) La Ditta dovrà osservare tutti gli adempimenti e le prescrizioni riportati e imposti negli allegati 1-3 al presente atto.

In particolare:

Titolo abilitativo lett. a)

Art. 2) La Ditta è autorizzata ad effettuare lo scarico in mare delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dall'insediamento produttivo rispettando tutte le prescrizioni inerenti il titolo abilitativo contenute nei pareri endoprocedimentali rilasciati dal Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana (All. 1) e dal Dipartimento Ambiente e Sanità del Comune di Messina (All. 3).

Art. 3) I reflui depurati dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3, All. 5 del D. Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per gli scarichi in corpo idrico superficiale.

Art. 4) Il Gestore, come da prescrizione del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, dovrà eseguire trimestralmente, in occorrenza di evento meteo, analisi chimiche sul refluo da dilavamento dei piazzali, da campionarsi a valle dei sistemi di trattamento, ove possibile in modalità mediata nelle tre ore, preferibilmente a cura di un Tecnico o Professionista abilitato, dandone tempestivamente i risultati a questa

Direzione, all'ARPA di Messina e al Dip. Ambiente del Comune di Messina prevedendo i seguenti parametri minimi: pH, COD, BOD₅, SST, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitroso, Azoto Nitrico, Fosforo totale, Idrocarburi totali, Solventi Organici Aromatici, Alluminio, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Nickel, Piombo, Rame, Stagno, Zinco e Saggio di Tossicità acuta, inviando gli esiti analitici all'ARPA e a questo Ente entro 60 gg dalla data del campionamento.

Art. 5) I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 101 del D. Lgs. 152/06.

Art. 6) Vengono concessi OTTO mesi dal rilascio dell'AUA per realizzare ed avviare l'intero sistema di collettamento, depurazione e scarico delle acque di dilavamento dei piazzali. A realizzazione ultimata il Gestore dovrà:

1. documentare fotograficamente la posa in opera del sistema di gestione delle acque di dilavamento dei piazzali, ossia, delle tubazioni afferenti ed efferenti a detto impianto, dei principali raccordi idraulici (caditoie, griglie, etc.), delle vasche per il trattamento delle acque di prima pioggia, del pozzetto per il prelievo dei campioni e della tubazione di scarico al corpo recettore;
2. mantenere separata la linea dei servizi igienici, rispetto alle altre linee idrauliche;
3. garantire il destino dei prodotti della depurazione (oli e sostanze decantate) nel rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti;
4. esibire entro TRE mesi dalla messa a regime del sistema di trattamento delle acque, copia di convenzione/contratto con impresa qualificata ai fini dello smaltimento;
5. procedere ad una corretta manutenzione della dotazione depurativa, con rimozione tempestiva degli oli e dei sedimenti, al fine di non ridurre i volumi e i tempi detentivi utili alla depurazione;
6. eseguire o fare eseguire le lavorazioni in campo aperto adottando le massime cautele per rendere nullo o minimo il rilascio di inquinanti sulle superfici aziendali soggette a dilavamento;
7. attivare eventuali dispositivi di bypass dei moduli che compongono il sistema di trattamento delle acque di prima precipitazione esclusivamente nell'immediatezza di un guasto che possa comportare allagamento (tipo avaria dei moduli o delle pompe di rilancio) o danneggiamento ulteriore del depuratore. In ogni caso, il Gestore è tenuto al sollecito ripristino della piena funzionalità del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui, dando contestuali avvisi del guasto e del successivo ripristino all'UTC del Comune, all'ARPA di Messina e a questa Direzione;
8. informare le Autorità Competenti di tutti gli eventi incidentali che possano provocare impatti sull'ambiente nonché degli interventi intrapresi.

Art. 7) Il Gestore è diffidato dall'immettere nei sistemi idrici aziendali di scarico, acque o materie di scarto generate nel processo di lavorazione.

Titolo abilitativo lett. c)

Art. 8) La Ditta è autorizzata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06 alle emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti degli inquinanti come riportato nella tabella che segue:

Punto di emissione	Descrizione	Inquinante	Limiti <i>(espressi in mg/Nm³ anidri)</i>	Sistema di abbattimento
E ₁	Reparto falegnameria	Polveri totali	40	Filtro a tessuto/maniche filtranti
E ₂	Verniciatura yacht (bacino galleggiante)	Polveri totali COV	3 50	Carboni attivi/filtri in cartone/filtri in poliestere
E ₃	Verniciatura yacht (bacino galleggiante)	Polveri totali COV	3 50	Carboni attivi/filtri in cartone/filtri in poliestere
E ₄	Verniciatura yacht (bacino in muratura)	Polveri totali COV	3 50	Carboni attivi/filtri in cartone/filtri in poliestere
E ₅	Verniciatura yacht (bacino in muratura)	Polveri totali COV	3 50	Carboni attivi/filtri in cartone/filtri in poliestere
E ₆	Verniciatura yacht (bacino in muratura)	Polveri totali COV	3 50	Carboni attivi/filtri in cartone/filtri in poliestere
E ₇	Verniciatura yacht (area manutenzione piccole imbarcazioni)	Polveri totali COV	3 50	Carboni attivi/filtri in cartone/filtri in poliestere

Art. 9) Il Gestore, ricevuta la notifica del presente atto, dovrà comunicare, con un preavviso di almeno **quindici giorni**, a questa Direzione, all'ARPA di Messina, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I U.O. S 1.1 e al Sindaco territorialmente competente la messa in esercizio dell'impianto e la messa a regime (con la messa a regime entro 30 giorni dalla messa in esercizio). Raggiunta la messa a regime dello stesso, il Gestore dovrà, altresì, comunicare agli stessi Enti, con congruo anticipo, le date in cui verranno effettuate le **misure delle emissioni nell'arco di dieci giorni**, per almeno due volte ed in giorni diversi, e trasmettere successivamente i risultati delle analisi entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento.

Art. 10) Il Gestore dovrà effettuare con cadenza **annuale**, la misurazione delle emissioni con l'impianto condotto a pieno regime, comunicando con almeno 15 giorni di anticipo, a questa Direzione, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I U.O. S 1.1 e all'ARPA di Messina la data in cui verranno svolte le prove, affinché i suddetti Enti, qualora lo ritengano opportuno, possano espletare l'attività di controllo di competenza, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.M. 12.07.1990. La Ditta è tenuta, in ogni caso, a comunicare ai suddetti Enti i risultati delle misurazioni che dovranno essere presentati secondo quanto disposto dal D.A. n° 31/17 del 25.01.1999, anche a mezzo elettronico giusta nota prot. n° 61040 del 26.09.2011 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente. I certificati delle analisi dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti entro **60 giorni** dalla data in cui sono stati effettuati i campionamenti.

Art. 11) Il Gestore, per i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni, dovrà fare riferimento alle norme tecniche CEN, ove queste non siano disponibili, sulle base di pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste non siano disponibili, sulla base di pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali vigenti nel rispetto dell'All. VI, Parte V del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

Art. 12) Il Gestore, inoltre, dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

1. i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata univocamente con scritta indelebile, indicando anche le dimensioni del condotto in corrispondenza del punto di prelievo, conformemente a quanto descritto negli elaborati grafici allegati all'istanza;
2. i condotti, le sezioni e le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazione alle emissioni periodiche, dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici indicati nella norma UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO 16911-1:2013 con accesso alle postazioni di prelievo in sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa di settore (D. Lg. n° 81/2008 ss.mm.ii.);
3. i requisiti tecnici e costruttivi dei camini (All. IX, parte II, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.) dovranno essere in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente;
4. i risultati analitici degli autocontrolli dovranno riportare l'indicazione del metodo utilizzato e l'incertezza della misurazione derivante dal metodo di campionamento/analisi impiegato;
5. nel caso di superamento dei limiti dell'inquinante imposto, accertato durante i campionamenti in regime di autocontrollo, comunicare entro le successive 24 ore agli Enti preposti al controllo;
6. nel caso di guasto, tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione dell'inquinante, procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente gli Organi di controllo, così come previsto dall'art. 271, commi 14 e 20 ter del D.Lgs. n° 152/06. Dovrà essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'All. VI alla Parte V del decreto sopra citato, il motivo dell'interruzione del funzionamento dell'impianto, nonché la data e l'ora dell'interruzione, del ripristino e la durata in ore della fermata. Detto registro dovrà essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo;
7. rispettare, per le emissioni diffuse e fuggitive in tutte le fasi del ciclo produttivo, le prescrizioni e le direttive contenute nell'All. V alla Parte V del D. Lgs. n°152/06;
8. comunicare agli Organi di controllo, come previsto al comma 8 dell'art. 269 del D.Lgs. n° 152/06, qualsiasi modifica dell'impianto utilizzato nell'ambito dell'attività produttiva.
9. installare, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento unico conclusivo dell'AUA, ad un'altezza di almeno 3 m dal piano stradale, una postazione anemometrica, collegata ad un apposito software, che misuri e registri in continuo la velocità e la direzione del vento. Il sistema di misura dei valori di intensità e di direzione prevalente del vento ed il relativo software di analisi dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza. Le lavorazioni svolte nei bacini di carenaggio, ad esclusione di quelle di verniciatura a pennello e/o a rullo) dovranno essere sospese qualora si registri un valore medio di velocità del vento, su un intervallo temporale di 10 minuti, pari o superiore a 30 Km/h.

Titolo abilitativo lett. e)

Art. 13) Il Gestore dovrà ottemperare ai criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste l'attività, fra cui il contenimento delle emissioni ed immissioni acustiche seguendo le prescrizioni riportate nell'All. 2.

Ulteriori prescrizioni

Art. 14) Il Gestore dovrà predisporre un database, da tenere a disposizione degli Enti di controllo, per la raccolta, per ciascun bacino, delle seguenti informazioni:

1. numero di navi sottoposte a interventi;
2. durata delle lavorazioni;
3. quantità e caratteristiche dei prodotti vernicianti impiegati nelle fasi di verniciatura.

Art. 15) Il Gestore è tenuto a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, anche su supporto informatico, a questa Direzione, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I U.O. S 1.1 e all'ARPA di Messina, un **"Rapporto Annuale"** che descriva l'esercizio dello stabilimento riferito all'anno solare precedente. I contenuti minimi del Rapporto dovranno essere:

1. nome dell'impianto con riferimento al Gestore ed alla società che controlla lo stesso;
2. dichiarazione di conformità all'Autorizzazione Unica Ambientale nella quale il Gestore indica che l'esercizio dell'impianto, nel periodo di riferimento, è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni stabilite dall'A.U.A. Il Gestore dovrà, inoltre, riportare il riassunto degli eventi incidentali che possano avere provocato impatti sull'ambiente e di cui ha già dato comunicazione alle Autorità competenti, corredato dall'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascun evento;
3. scarico reflui: data di effettuazione controllo periodico;
4. emissioni in atmosfera: data di effettuazione dei controlli periodici, accorgimenti adottati al fine del contenimento delle emissioni diffuse e odorigene, modalità e frequenza delle operazioni di manutenzione dei sistemi di abbattimento;
5. rumore: data di effettuazione del monitoraggio annuale delle emissioni sonore;
6. rifiuti: elenco codici CER e quantificazione dei rifiuti prodotti;
7. informazioni raccolte nel database di cui all'art. 14.

Il Rapporto potrà essere completato con tutte le informazioni che il Gestore vorrà aggiungere per rendere più chiara la valutazione dell'esercizio dello stabilimento.

Art. 16) Le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione possono essere modificate, prima della scadenza, in caso di condizioni di criticità ambientale e tenuto conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili, in accordo a quanto disposto dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. n° 59/2013. In caso di modifica dell'attività, dell'impianto o della dotazione depurativa, il Gestore deve rispettare le norme e le prescrizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. sopracitato, dandone preventiva comunicazione a questa Direzione.

Art. 17) Il Dipartimento ARPA di Messina eserciterà le funzioni tecniche di controllo di competenza discendenti dall'art. 90 della L.R. del 03.05.2001, n. 6.

Art. 18) Questo Ente si riserva di effettuare l'attività di controllo di competenza ai sensi del D. Lgs. n° 152/06 adottando, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, oltre ai poteri di ordinanza, le sanzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 19) Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative non previste dal presente atto, nonché i diritti di terzi.

Art. 20) Il presente atto ha una durata di **quindici anni** dalla data di notifica del presente provvedimento. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della sua scadenza.

Art. 21) Si dispone, dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente, l'inoltro del presente documento al SUAP di Messina per le competenze discendenti dall'emanazione di tale atto, e per conoscenza alla Ditta interessata, al Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio I U.O. S 1.1, all'ARPA di Messina e al Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina dopo la pubblicazione all'Ufficio Albo di questo Ente.

Art. 22) Si dispone che il presente provvedimento venga custodito, anche in copia, unitamente alla documentazione inoltrata per il rilascio AUA, presso lo stabilimento sito in via San Raineri (Zona Falcata) del Comune di Messina.

Vengono approvati gli allegati tecnici all'istanza depositati agli atti di questa Direzione.


Tutta la documentazione, sia cartacea che elettronica, custodita presso gli Uffici di questa Direzione, rimane a disposizione dell'Autorità di controllo, in qualunque momento ne voglia fare richiesta.

Si dà atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa ed è immediatamente esecutiva.

Eventuali ricorsi, avversi al presente provvedimento, possono essere presentati, entro sessanta giorni dalla data di notifica, al TAR Sicilia - Sezione di Catania e, entro centoventi giorni dalla data di notifica, al Presidente della Regione Siciliana.

Messina, li 07.11.2022

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Ileana Padovano



Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 666 del 27.06.2022)

I firmatari del presente provvedimento dichiarano, ai sensi degli artt. 5 e 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina", l'insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi in relazione alla Ditta autorizzata.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio
Dott. Cosimo Cammaroto
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, comma 1 bis, D. Lgs. 165/2001
(D.D. n. 666 del 27.06.2022)